

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2375

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PREDA, PIATTI, PASQUINI, DE GUIDI,
VIVIANI, RUSSO, BARRILE, SCIVOLETTO, BARBIERI,
SARACCO, PETTINATO e MAZZUCA POGGIOLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1997

—————

Norme sull’associazionismo dei produttori agricoli

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 9

ONOREVOLI SENATORI. - È opinione unanime nel mondo agricolo che l'esperienza dell'associazionismo dei produttori nel nostro Paese sia deludente e comunque, insoddisfacente rispetto all'obiettivo di accrescere la concentrazione dell'offerta dei prodotti in funzione del mercato da parte degli stessi produttori agricoli.

Tale obiettivo non solo costituisce una necessità ineludibile per assicurare ai produttori il miglioramento dei loro redditi ma rappresenta una precisa scelta della stessa Comunità europea che con l'emanazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, ha concretamente posto in essere uno specifico regime di incentivazione per favorire la commercializzazione dei prodotti in forma aggregata.

In altri termini il nodo fondamentale della concentrazione dell'offerta e della vendita dei prodotti agricoli in Italia è una questione irrisolta che condiziona gravemente il futuro della nostra agricoltura e dei soggetti interessati penalizzando in ultima analisi, lo stesso interesse primario del Paese.

Molte sono le cause che hanno determinato la situazione di gravi carenze nella struttura dell'offerta. Sul piano più propriamente storico, a nostro avviso, una motivazione determinante è rappresentata dall'assenza - dal dopoguerra ad oggi - di un'autentica politica a favore delle aggregazioni dei produttori con particolare riferimento all'impresa cooperativa a differenza di quanto è avvenuto nei Paesi dell'attuale Unione europea con sistemi agricoli più sviluppati del nostro.

In questi Paesi (Germania, Francia, Olanda, Danimarca, eccetera) la produzione e la valorizzazione dei prodotti agricoli è gestita in gran parte da un esteso ed articolato tessuto di imprese cooperative che si sono dif-

fuse grazie all'intelligente sostegno da parte delle pubbliche amministrazioni dei vari Stati.

Tale valutazione trova conferma proprio da uno dei «considerando» al regolamento (CEE) n. 1360/78, laddove testualmente si legge che «solamente il 16 per cento delle aziende italiane aderisce ad organizzazioni di produttori costituite per l'immissione dei prodotti sul mercato».

Il citato regolamento è, infatti, principalmente indirizzato all'Italia (dove si applica in tutto il territorio nazionale e per la quasi totalità dei prodotti agricoli) mentre non è vigente nei Paesi con una presenza di aggregazioni dei produttori in grado di controllare volumi elevati di produzioni agricole.

Ovviamente oggi la percentuale delle aziende «aggragate» è maggiore rispetto a quelle stimate dalla Comunità nel 1978 ma l'incremento è da attribuire soprattutto all'espansione registrata negli ultimi venti anni dalle imprese cooperative le quali, tuttavia, sono complessivamente ancora molto lontane dai livelli raggiunti mediamente in Europa.

Le associazioni dei produttori, pur costituite in un numero ragguardevole ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1360/78 (485 nel 1992, secondo i dati del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN), non svolgono, nella prevalenza dei casi, una reale attività di mercato ma risultano spesso non operative e, tutt'al più, orientate verso la generica programmazione produttiva e la sottoscrizione di contratti interprofessionali con l'industria in alcuni limitati settori.

Si tratta, allora, di affrontare con decisione la questione centrale della organizzazione economica dei produttori agricoli nel nostro Paese tenuto conto che, alle soglie del

2000, la globalizzazione dei mercati e degli scambi, il processo di forte concentrazione delle imprese agroalimentari anche attraverso i gruppi multinazionali, la tendenza al predominio sempre più marcato della grande distribuzione organizzata, il mutamento degli stili di vita individuali e sociali, delineano uno scenario nel quale i produttori agricoli rischiano di essere confinati in un ruolo marginale e senza alcun peso effettivo nella vicenda economica.

Da qui l'esigenza di individuare gli strumenti più opportuni per consentire ai produttori di dotarsi di proprie organizzazioni economiche per la valorizzazione dei prodotti sul mercato.

L'impresa cooperativa rappresenta certamente uno degli strumenti idonei e, a tal proposito, è auspicabile che il Governo ed il Parlamento adottino provvedimenti per il rilancio di questa forma imprenditoriale tenuto conto della sua caratterizzazione di gestione democratica dell'impresa, riconosciuta della stessa Carta costituzionale (articolo 45).

L'organizzazione economica dei produttori agricoli, tuttavia, è una concezione e, al tempo stesso, un obiettivo di fondo che racchiude un complesso di opzioni tra le quali la forma «associazione dei produttori» assume un valore particolare in quanto è prevista espressamente, lo ricordiamo, dalla normativa comunitaria.

Come abbiamo avuto modo di illustrare in precedenza, però, l'esperienza italiana dell'associazionismo agricolo è risultata negativa.

Questo è dovuto, senza dubbio, alle difficili condizioni nel quale i produttori italiani hanno operato, ma soprattutto, alla insufficiente azione della pubblica amministrazione nel sostenere lo sforzo aggregativo nelle campagne in direzione esplicita del mercato.

In sostanza l'associazionismo agricolo ha risentito delle stesse difficoltà di quadro generale che hanno fortemente condizionato lo sviluppo cooperativo.

La responsabilità della pubblica amministrazione risiede essenzialmente nella mancanza di chiare scelte strategiche a favore dell'imprenditorialità collettiva dei produttori (con norme e finanziamenti adeguati) puntando, all'opposto, su politiche prevalentemente assistenziali e di tutela «a pioggia».

Per quanto riguarda l'associazionismo agricolo è evidente, infatti, che l'adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria, avvenuto con la legge 20 ottobre 1978, n. 674, ha mostrato nel tempo tutti i suoi gravi limiti e, per questo motivo, è giunto il tempo di una sua profonda revisione legislativa.

La legge n. 674 del 1978 è stata il frutto di intese politiche che, di fatto, hanno determinato uno svuotamento della stessa norma comunitaria originaria la quale risulta in gran parte disattesa senza, peraltro, che si sia riusciti ad attivare un «circuitto virtuoso» nel nostro Paese, tant'è che, lo ripetiamo, è ben difficile trovare sostenitori dell'attuale legislazione stante gli esiti a dire poco sconcertanti prodotti in quasi venti anni di applicazione.

In termini più precisi la legge n. 674 del 1978 appare una sorta di involucro vuoto nel quale si mescolano diversi elementi, tutti di rilievo: norme formalmente impugnate a suo tempo dalla Commissione delle Comunità europee (per esempio l'articolo 5 laddove si preveda la costituzione di «unioni regionali», in contrasto con il regolamento CEE n. 1360/78), esaurimento delle misure finanziarie di sostegno disposte dall'Italia, progressiva incoerenza con i processi istituzionali (per esempio superamento del vecchio Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sviluppo del modello federalista) e con le profonde evoluzioni intervenute nella politica agricola comunitaria e nei mercati nazionali ed esteri.

Ma al di là di tutto, è il responso dei risultati a decretare il fallimento della legge n. 674 del 1978 e la sua totale inadeguatezza ad essere motore di avanzamento dei processi aggregativi dei produttori italiani.

È possibile mantenere nel nostro ordinamento una normativa del genere? Crediamo che un'analisi obiettiva e preoccupata dei destini della nostra agricoltura debba indurre il Parlamento a provvedere con urgenza ad una sua radicale revisione.

L'alternativa, a nostro avviso, non può che essere una abrogazione *tout court* che, però, riproporrebbe un vuoto da colmare comunque nell'interesse dei nostri produttori.

È per questo motivo e tenuto conto delle responsabilità del nostro Paese in ottemperanza al regolamento comunitario n. 1360/78, che si propone una incisiva modifica della legge n. 674 del 1978.

Le variazioni individuate investono le generalità degli articoli in questione e sono di tale rilevanza che si ritiene opportuno una vera e propria «riscrittura» della norma in esame previa la sua abrogazione salvaguardando, nel contempo, lo schema logico - ordinativo originario.

Gli obiettivi del nuovo testo sono riconducibili, fondamentalmente, ai seguenti tre punti:

- 1) assoluta coerenza con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1360/78;
- 2) caratterizzazione imprenditoriale delle associazioni dei produttori;
- 3) nuove forme di verifica della funzionalità del sistema associativo.

Tutto ciò premesso, si illustrano di seguito le singole disposizioni contenute nel disegno di legge.

L'articolo 1, come già anticipato, abroga la legge n. 674 del 1978 per una opportunità metodologica in considerazione del fatto che le modifiche introdotte riguardano gran parte dell'articolato.

L'articolo 2 prevede che le associazioni dei produttori, al fine di essere riconosciute tali, debbono assumere determinate forme giuridico-societarie.

Questa innovazione è centrale nella nuova formulazione legislativa in quanto supera l'attribuzione della personalità giuridica di

diritto privato di cui all'articolo 7, primo comma, dell'attuale legge n. 674 del 1978.

Il regolamento (CEE) n. 1360/78 (articolo 6, comma 1, lettera g), fissa, al riguardo, l'obbligo per le associazioni di «avere personalità giuridica o possedere la capacità giuridica necessaria per essere, secondo la legislazione nazionale, soggetti di diritti e di obblighi».

Nel concreto tutti i Paesi nei quali è vigente il citato regolamento, hanno provveduto ad individuare, all'interno dei loro ordinamenti giuridici, specifiche fattispecie societarie quale condizione essenziale per il riconoscimento dello *status* di associazione.

Si ritiene che tale scelta, opportuna e logica, rivesta un carattere determinante per la corretta fisionomia delle associazioni dei produttori le quali svolgono un'attività economica puntualmente definita dalla regolamentazione comunitaria (per esempio concentrazione ed immissione della produzione dei soci sul mercato) che necessita di una coerente identificazione imprenditoriale.

In effetti la principale debolezza della legge in vigore risiede proprio nella configurazione di associazioni dotate di sola personalità giuridica mentre il loro ruolo impone un quadro giuridico di tipo societario in grado di meglio corrispondere alle ragioni dell'impresa sotto l'aspetto dei contenuti reali e del diritto.

In proposito numerosi studiosi hanno evidenziato la natura giuridica impropria dell'associazionismo italiano e da più parti attenti osservatori hanno evidenziato come proprio tale natura abbia legittimato una generazione di associazioni rivolte solo alla cura degli aspetti meramente normativo-programmatori e non, soprattutto, all'esercizio pieno della valorizzazione commerciale dei prodotti attraverso la vendita vera e propria sui mercati.

In altri termini la mancata operatività mercantile della associazione deriva dall'aver concepito organismi incongrui rispetto alla missione di gestire effettivamente la produzione privilegiando, all'op-

posto, compiti più legati all'indicazione di norme e di indirizzi ai soci.

Le forme giuridico-societarie individuate sono due: quella cooperativa e quella dei consorzi con attività esterna costituiti in società di persone e di capitali.

La prima forma appare perfettamente aderente alle indicazioni del regolamento (CEE) n. 1360/78. Tale forma, del resto, è sempre presente nelle leggi di recepimento degli altri Stati dell'Unione europea interessati e risulta la soluzione prevalentemente adottata dai produttori europei.

La seconda forma include anche le società di capitali in modo che il produttore possa scegliere l'opzione societaria più idonea in rapporto ai propri interessi.

Alla luce, inoltre, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo al settore ortofrutticolo, è opportuno che alle organizzazioni dei produttori, previste all'articolo 11 di esso, sia applicata la stessa condizione ai fini del loro riconoscimento in parziale modifica della legge 27 luglio 1967, n. 622, che, al pari della legge n. 674 del 1978, dovrebbe essere sottoposta a profonda revisione.

L'articolo 3, nel confermare alle regioni la responsabilità di riconoscere le associazioni, dispone il superamento dei rigidi vincoli territoriali stabilendo che se un'associazione fosse costituita da soci con aziende in più regioni, il riconoscimento è attribuito dalla regione dove è maggiormente presente (in termini di produttori e di prodotto) sentito il parere delle altre regioni interessate.

Tutto ciò nella volontà di favorire la costituzione ed il funzionamento di organismi realmente imprenditoriali capaci di operare sul territorio aggregando soci e quantitativi adeguati al mercato.

Per quanto riguarda gli statuti delle associazioni si prevede l'obbligo di talune disposizioni tra cui:

a) che ciascun socio per lo stesso prodotto, possa aderire solo ad una associazione;

b) che nelle associazioni costituite in forma non cooperativa, ciascun socio o persona giuridica socia possa detenere sotto forma di azioni o quote, al massimo, l'1 per cento del capitale sociale sottoscritto.

Si è ritenuto, di limitare per ciascun associato (singolo produttore oppure società di persone o di capitali) il possesso di azioni o quote fino al massimo dell'1 per cento del capitale sociale sottoscritto per consentire un controllo dell'associazione, da parte dei soci, molto diffuso evitando posizioni di netto predominio di alcuni soggetti rispetto ad altri in ottemperanza come emerge, a nostro avviso, dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1360/78.

In proposito il regolamento (CE) n. 2200/96, (articolo 11, paragrafo 1, lettera d) precisa che gli statuti delle organizzazioni dei produttori (equivalenti alle associazioni) debbono contenere disposizioni concernenti «le regole atte a garantire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione l'assunzione autonoma delle decisioni da essa prese» ad ulteriore conferma della necessità di prevedere un limite, da parte dei soci, nel possesso del capitale sociale nelle associazioni non cooperative;

c) che sia salvaguardato il diritto di recesso dei soci attraverso una comunicazione scritta almeno dodici mesi prima ad eccezione del primo triennio dall'avvenuto riconoscimento durante il quale permane il vincolo associativo;

d) che sia indicata la scelta fra le tre modalità di immissione del prodotto sul mercato previste dalla Comunità e che siano adottati i relativi regolamenti per il funzionamento dell'associazione e la definizione dei programmi di valorizzazione dei prodotti in relazione al tipo di commercializzazione assunta;

e) che sia garantito il rispetto, da parte dei soci, degli obblighi assunti;

f) che si promuovano programmi di ammodernamento produttivo e tecnologico con particolare attenzione alla qualità ed alle produzioni biologiche.

L'articolo 4 stabilisce che le regioni, sentito il parere di apposite consulte regolamentate nel successivo articolo 13, provvedono al riconoscimento delle associazioni dei produttori le quali sono iscritte in un apposito albo.

L'articolo 5 prevede l'istituto della revisione delle associazioni attraverso il quale viene esercitata la vigilanza ed il controllo da parte delle regioni.

Gli elementi raccolti tramite i verbali di ispezione integrano gli albi regionali e confluiscono nell'osservatorio nazionale istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per monitorare il sistema associativo italiano anche allo scopo di consentire riflessioni e proposte per il suo sviluppo.

La revisione e l'osservatorio sono regolamentati da apposito decreto emanato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 6 determina in due anni la periodicità entro la quale si realizza l'attività di vigilanza e controllo al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni, l'osservanza della normativa di riferimento, l'utilizzo dei contributi pubblici eventualmente concessi.

Sulla base delle valutazioni contenute nelle revisioni biennali, le regioni possono adottare provvedimenti di revoca qualora si accertino le condizioni definite nel comma 2 dell'articolo 6.

In altri termini il combinato disposto degli articoli 6 e 7, disegna un modello di vigilanza derivato dall'esperienza della legislazione in materia di società cooperative.

L'articolo 7 consente alle associazioni dei produttori riconosciute di avanzare proposte relative alla programmazione regionale in agricoltura purchè si costituiscano comitati di associazioni rappresentativi di oltre il 50 per cento della produzione accertata nella regione di appartenenza.

L'articolo 8 è rivolto alla corretta disciplina delle unioni che, riconosciute dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, debbono assumere le stesse forme giuridiche delle associazioni di base in quanto, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78, sono tenute a perseguire le stesse finalità di queste ultime.

Le unioni sono iscritte ad un albo nazionale e sono sottoposte all'attività di vigilanza e controllo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali secondo le disposizioni, rispettivamente, degli articoli 4 e 5.

L'articolo 9 riconosce anche alle unioni la possibilità di costituire comitati allo scopo di avanzare proposte in merito alla programmazione nazionale ma il loro controllo complessivo sulla produzione di un determinato settore deve essere superiore al 50 per cento. È prevista, inoltre, la possibilità che il comitato possa coincidere con una unione nazionale semprechè la sua rappresentatività raggiunga la stessa percentuale.

L'articolo 10 individua le possibili entrate finanziarie sia delle associazioni che delle unioni per lo svolgimento della loro attività.

L'articolo 11 prevede la concessione di contributi esenti da imposte per la costituzione ed il funzionamento delle associazioni e delle unioni da parte, rispettivamente, delle regioni e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in applicazione degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1360/78. L'esenzione delle imposte è, inoltre, estesa ai contributi associativi versati dai soci alle associazioni ed alle unioni.

L'articolo 12 introduce una novità importante al fine di sostenere lo sviluppo di associazioni e di unioni che prevedono statutariamente e realizzano concretamente la vendita diretta dei prodotti sul mercato.

È disposta infatti, la concessione di contributi finanziari da parte delle regioni e del

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per il sostegno delle associazioni e delle unioni che optano per l'ipotesi di vendere direttamente, in nome e per conto dei soci, il prodotto nel presupposto che questa modalità di immissione della produzione sul mercato delle tre previste dal regolamento (CEE) n. 1360/78, costituisca la forma più compiuta per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

In questa ipotesi, infatti, l'associazionismo e l'unione detengono e gestiscono nel modo più appropriato il prodotto dei soci valorizzandolo sul mercato in esclusiva disponibilità.

Si ritiene opportuno, pertanto, incentivare questa forma di vendita rispetto alle altre due per favorire un sistema associativo moderno in grado di fare acquisire ai produttori valori aggiunti reali sui mercati.

In questo quadro i contributi finanziari sono estesi alla promozione dei processi di concentrazione degli organismi associativi, anche previa ristrutturazione di associazioni e unioni preesistenti, finalizzati alla vendita diretta.

È evidente che spetterà alle leggi finanziarie e, comunque, di spesa in agricoltura destinare le risorse necessarie agli obiettivi dell'articolo 12 in modo che la legge proposta possa produrre per intero i suoi effetti.

L'articolo 13 regola l'istituzione delle consulte nazionali e regionali con il compito di esprimere pareri sui riconoscimenti o sulle revoche delle associazioni e delle

unioni nonchè di avanzare osservazioni e proposte sull'attività svolta dagli organismi associativi nell'ambito delle finalità attribuite all'osservatorio nazionale di cui all'articolo 5.

La composizione delle consulte risponde all'esigenza di garantire alle organizzazioni professionali e cooperative del mondo agricolo, rappresentative dei soggetti costituenti le associazioni e le unioni, la possibilità di contribuire con le proprie valutazioni allo sviluppo dell'associazionismo.

Con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità per l'istituzione ed il funzionamento delle consulte.

L'articolo 14 prevede la totale ricognizione di tutti gli organismi esistenti alla data di entrata in vigore della nuova legge al fine di verificare il possesso o meno dei requisiti richiesti per il riconoscimento.

Salvo il caso di immediata revoca del riconoscimento per gravi infrazioni alle norme vigenti, è stabilito in sei mesi il termine massimo entro cui le associazioni e le unioni possono adempiere alle prescrizioni. Trascorso tale periodo interviene la revoca d'ufficio.

L'articolo 15, infine, prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa nazionale le regioni e le province autonome provvedono ad emanare le leggi di recepimento regionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni, recante «Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli» è abrogata.

Art. 2.

1. Fermo restando il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978, la presente legge disciplina le associazioni dei produttori e le relative unioni e favorisce la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola nazionale e regionale.

2. Alle associazioni dei produttori possono partecipare esclusivamente i produttori agricoli e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, le cui aziende siano situate sul territorio italiano.

3. Le associazioni dei produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridico-societarie:

a) società cooperative agricole e loro consorzi;

b) consorzi con attività esterna di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile formati da produttori agricoli o da produttori agricoli e cooperative agricole e loro consorzi nonchè da altre forme societarie comunque costituite da produttori agricoli.

4. I soggetti di cui al comma 3 devono essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 1 ed in particolare dagli articoli 4, 5 e 6.

5. Il comma 3 del presente articolo si applica anche alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo

11 del regolamento (CE) n. 2200/96 del 28 ottobre 1996 ai fini del loro riconoscimento.

Art. 3.

1. Le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'osservanza di quanto disposto nel regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978, e nella presente legge, determinano le modalità per il riconoscimento della associazione dei produttori costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei.

2. Le associazioni dei produttori, se costituite da produttori agricoli con aziende ubicate in due o più regioni, ottengono il riconoscimento da parte della regione dove sono maggiormente presenti in relazione alla base associata ed alle quantità del prodotto controllate, sentito il parere delle altre regioni interessate.

3. Gli statuti delle associazioni dei produttori agricoli devono prevedere, tra l'altro, per il loro funzionamento, per l'adempimento degli obblighi e per l'ottemperanza delle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 1360/78:

a) che ciascun socio non possa far parte di altre associazioni dei produttori operanti nel medesimo settore che abbiano le stesse finalità;

b) che nelle associazioni dei produttori costituite in forma non cooperativa ciascun associato, persona fisica oppure società di persone o di capitali, può detenere azioni o quote fino all'ammontare massimo dell'1 per cento del capitale sociale sottoscritto;

c) che sia garantita negli organi direttivi ed esecutivi dell'associazione la rappresentanza delle minoranze;

d) che sia salvaguardato il diritto di recesso dei soci a condizione che ne diano comunicazione scritta all'associazione almeno dodici mesi prima. Nel corso del primo triennio dal riconoscimento dell'associazione dei produttori stessa, i soci sono

impegnati al mantenimento dei loro vincoli salvo i casi di comprovata necessità dell'interruzione del rapporto di adesione;

e) che sia indicato l'obbligo dei soci di far effettuare alla propria associazione l'immissione dei prodotti sul mercato secondo una o più delle seguenti modalità previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1360/78:

- 1) in loro nome e per loro conto;
- 2) in loro conto ma in nome dell'associazione;
- 3) in nome e per conto dell'associazione;

f) che l'associazione adotti regolamenti per il proprio funzionamento e per la definizione dei programmi produttivi e commerciali dei prodotti freschi o trasformati, in relazione alla vendita diretta di cui al numero 3) della lettera *e)* o alla vendita indiretta di cui ai numeri 1) e 2) della medesima lettera;

g) che all'associazione spetti la facoltà di vigilare sulla osservanza, da parte degli associati, degli obblighi associativi, nonchè di disporre sanzioni e, in caso di ripetute e gravi infrazioni, l'esclusione del socio inadempiente;

h) che si promuovano programmi di ammodernamento produttivo e tecnologico con particolare riguardo alla qualità ed alla utilizzazione di tecniche biologiche, nonchè di riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate;

i) che si curi la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti.

Art. 4.

1. Le regioni determinano le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori nonchè per l'esercizio dei relativi poteri di vigilanza e controllo loro attribuiti.

2. I riconoscimenti sono concessi sentito il parere delle consulte regionali di cui all'articolo 13.

3. Nel caso che l'istanza di riconoscimento sia respinta, le regioni comunicano ai soggetti interessati le motivazioni scritte entro quindici giorni dall'avvenuta decisione.

4. Presso le regioni è istituito un apposito albo regionale in cui sono iscritte le associazioni dei produttori riconosciute con i relativi soci.

5. Ai fini del coordinamento, le regioni comunicano al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro trenta giorni, l'avvenuto riconoscimento delle associazioni operanti nei rispettivi territori.

Art. 5.

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e sentito il parere della consulta nazionale di cui all'articolo 13, predispone con apposito decreto uno schema di verbale di ispezione per l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo.

2. Sulla base delle informazioni contenute nel verbale di cui al comma 1, gli albi regionali sono integrati e aggiornati con alcuni dati essenziali relativi ai produttori associati, alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti.

3. Tutte le informazioni derivanti dai verbali di ispezione sono trasmesse all'osservatorio nazionale, istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con la finalità di sottoporre a monitoraggio l'andamento del sistema associativo in Italia e di elaborare riflessioni e proposte per lo sviluppo dell'associazionismo in agricoltura.

4. L'osservatorio è regolamentato dal decreto di cui al comma 1.

Art. 6.

1. L'attività di vigilanza e controllo, che viene esercitata a mezzo di verifiche ispettive a carattere biennale, ha lo scopo di accertare principalmente:

a) la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento;

b) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie;

c) l'utilizzo dei contributi per la costituzione ed il funzionamento amministrativo nonché delle provvidenze pubbliche ricevute a qualsiasi titolo;

d) il regolare funzionamento contabile ed amministrativo.

2. Le regioni adottano il provvedimento di revoca del riconoscimento quando l'associazione non si trova nelle condizioni di cui alla lettera *a)* del comma 1 o abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie, nazionali e statutarie o siano state riscontrate irregolarità nella gestione di cui alle lettere *c)* e *d)*.

Art. 7.

1. Le associazioni dei produttori riconosciute possono costituire tra loro un comitato regionale delle associazioni dei produttori per ciascun settore produttivo quando il loro controllo sulla produzione regionale è complessivamente superiore al 50 per cento.

2. I comitati possono avanzare alla regione proposte relative alla programmazione in agricoltura.

Art. 8.

1. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il parere della consulta

nazionale di cui all'articolo 13, sono riconosciute le unioni delle associazioni dei produttori, di seguito denominate «unioni» costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei.

2. Le unioni sono costituite tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, ed assumono le medesime forme giuridiche.

3. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1360/78, le unioni devono perseguire, ad un livello più vasto, gli stessi obiettivi delle associazioni dei produttori.

4. Il riconoscimento è disposto su richiesta di almeno cinque associazioni del settore interessato operanti in almeno cinque regioni che rappresentino, comunque, una quota non inferiore al 5 per cento degli associati e della produzione nazionale del settore stesso, fatte salve le deroghe stabilite dall'articolo 3, comma 2, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 220/91 della Commissione del 30 gennaio 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Nel caso che l'istanza di riconoscimento sia respinta, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali comunica ai soggetti interessati le motivazioni scritte entro quindici giorni dall'avvenuta decisione.

6. L'attività di vigilanza e controllo è esercitata da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali secondo le modalità, le procedure ed i provvedimenti di cui all'articolo 5.

7. Le unioni riconosciute sono iscritte in un apposito albo nazionale istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

8. All'albo nazionale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge.

Art. 9.

1. Le unioni riconosciute possono costituire tra loro un comitato nazionale delle unioni per ciascun settore produttivo quando il loro controllo sulla produzione nazio-

nale del settore interessato è complessivamente superiore al 50 per cento.

2. I comitati nazionali possono avanzare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali proposte relative alla programmazione in agricoltura.

3. Il comitato può coincidere con una unione nazionale purchè sussista la medesima rappresentatività di cui al comma 1.

Art. 10.

1. Le associazioni dei produttori e le relative unioni riconosciute dispongono, per la costituzione e per il finanziamento della loro attività, delle entrate derivanti:

a) dai contributi ordinari degli associati nella misura stabilita dai rispettivi statuti:

b) dai contributi e concorsi finanziari, comunitari e nazionali;

c) da proventi propri.

Art. 11.

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a concedere contributi, esenti da qualsiasi imposta, secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1360/78, al fine di favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni.

2. I contributi associativi corrisposti dagli aderenti alle associazioni ed unioni di cui alla presente legge, anche se determinati statutariamente in base ai costi dei diversi servizi da queste forniti, sono esenti da ogni imposta.

Art. 12.

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province

autonome concedono contributi finanziari per lo sviluppo delle associazioni e delle unioni che prevedono statutariamente e realizzano concretamente la vendita diretta definita al numero 1) della lettera e) del comma 3 dell'articolo 3.

2. Contributi finanziari sono, altresì, concessi per favorire i processi di fusione nonché di scomposizioni legate a successive ricostituzioni o ampliamenti a condizione che l'associazione o l'unione derivante dal processo di riorganizzazione provveda effettivamente alla commercializzazione dei prodotti agricoli degli associati attraverso la vendita diretta.

Art. 13.

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e le regioni provvedono ad istituire rispettivamente delle consulte nazionali e regionali con il compito di esprimere pareri sul riconoscimento o sulla revoca delle associazioni e delle unioni per le rispettive competenze.

2. Le consulte sono composte da due rappresentanti del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali o delle regioni, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute.

3. Alle consulte sono altresì attribuiti i seguenti compiti:

a) esprimere il parere sui ricorsi in materia di riconoscimento o revoca delle associazioni e delle unioni;

b) esaminare i verbali ispettivi effettuati sulle associazioni ed unioni, al fine di proporre eventuali interventi;

c) elaborare osservazioni e proposte sull'attività svolta dalle associazioni e dalle unioni al fine di suggerire gli opportuni interventi per lo sviluppo dell'associazionismo.

4. Le consulte operano nell'ambito delle finalità attribuite all'osservatorio nazionale di cui all'articolo 5.

5. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite, rispettivamente, le modalità per l'istituzione ed il funzionamento delle consulte nazionali e regionali.

Art. 14.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, dispongono la realizzazione delle visite ispettive a tutte le associazioni ed unioni che risultano riconosciute al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti ai sensi della presente legge.

2. Salvo il caso di immediata revoca del riconoscimento per gravi infrazioni delle norme vigenti, le associazioni e le unioni sono invitate ad adempiere alle prescrizioni entro il termine massimo di sei mesi, trascorso il quale il riconoscimento verrà revocato d'ufficio in caso di persistenza dell'inadempimento.

Art. 15.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano ad essa le proprie leggi.

